



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuffl@inpdap.it

Roma lì, 01/03/2004

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e, p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari
Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 15

OGGETTO: C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Sommario: 1. Premessa; 2. Trattamento economico; 3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici; 4. Indennità di comparto; 5. Altri compensi e indennità; 6. Benefici economici per gli invalidi di servizio.

1. Premessa

In data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Il suddetto contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto Regioni ed Autonomie locali di cui all'art.10, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18 dicembre 2002;

lo stesso si applica al personale delle IPAB, ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, nonché al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, sino alla individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

Il contratto concerne, per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2. Trattamento economico

L'articolo 29, comma 2, del contratto in esame stabilisce che il trattamento economico tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, previsto dall'articolo 1 del CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste (1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003).

Sempre nello stesso articolo 29 - al terzo comma - è previsto che a decorrere dall'1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura indicata nella tabella A) allegata al CCNL 14 settembre 2000 riferita alle posizioni di accesso A1, B1, C1, D1, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendiale tabellare. A tal riguardo appare opportuno segnalare che nel suddetto terzo comma è, altresì, indicato che detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

I più elevati importi di indennità integrativa speciale in godimento alla data di sottoscrizione del contratto in esame da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all'importo conglobato nello stipendio sono conservati come *assegno ad personam* non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b), del CCNL del 14.9.2000.

Conseguentemente, gli importi annui del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 secondo le allegate tabelle B e C.

Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle

quattro categorie previste dal CCNL del 31 marzo 1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella Tabella C allegata.

Nella struttura del trattamento fondamentale, oltre alle voci suddette, sono confermati: la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità e gli altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.

Tali emolumenti concorrono a determinare la base pensionabile relativa alla quota A) di pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs 30 dicembre 1992, n.503).

3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici

Gli incrementi stipendiali di cui al presente contratto, come precisato all'art.30, comma 1, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003.

Ciò significa anche che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2003.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio tabellare dell'I.I.S., non modifica, per espressa previsione del terzo comma dell'art.30 del C.C.N.L. in esame, le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche in relazione all'art.2, comma 10, della legge n.335/1995. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Regioni ed autonomie locali che abbia mantenuto, per effetto di un eventuale diritto di opzione, il precedente regime pensionistico; in questa ipotesi, nella base pensionabile, sull'importo dello stipendio corrispondente all'indennità integrativa speciale conglobata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Sempre nei confronti del medesimo personale, ai fini dell'indennità "*una tantum*" in luogo di pensione, i benefici contrattuali spettanti dal 1° gennaio 2002 verranno computati nell'importo della citata indennità "*una tantum*" nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2002, mentre i benefici previsti dal 1° gennaio 2003 andranno computati nell'importo dell'indennità "*una tantum*" in

luogo di pensione nei confronti del personale cessato dal servizio, sempre senza diritto a pensione, dal 2 gennaio 2003.

4. Indennità di comparto

Con l'articolo 33 del contratto in esame, viene istituita una nuova voce retributiva denominata *indennità di comparto* che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente; viene corrisposta per dodici mensilità e può essere sospesa o ridotta negli stessi casi di sospensione o riduzione dello stipendio tabellare.

Tale nuovo emolumento viene corrisposto a tutto il personale in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato ivi compresi i lavoratori incaricati di una posizione organizzativa.

Il valore mensile dell'indennità di comparto è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le scadenze e nelle misure indicate nell'allegata tabella D), che prevede un valore unico per ciascuna delle categorie del sistema di classificazione senza diversificazioni né in base alle posizioni di accesso né in base alle posizioni di sviluppo economico.

Date le caratteristiche della voce retributiva in esame, essa è valutabile nella quota A) di pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 503/1992).

5. Altri compensi e indennità

La nuova disciplina contrattuale distingue le risorse decentrate in due gruppi: il primo (articolo 31, comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai previgenti contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità nel tempo mentre il secondo (comma 3) viene qualificato come risorse eventuali e variabili.

A seguito di una analisi comparata degli emolumenti già previsti dai precedenti contratti (dal 6 luglio 1995 al 5 ottobre 2001) con quelli di nuova istituzione, si riportano le voci che, per il calcolo del trattamento pensionistico, concorrono alla determinazione della **quota A di pensione** (articolo 13, lettera a) del D.lgs n. 503/1992).

- *Retribuzione di posizione* - Viene confermato l'ammontare previsto dall'articolo 10, comma 2, del CCNL 31 marzo 1999 che varia da un minimo € 5.164,56 ad un massimo di € 12.911,42 spettante al personale della categoria D titolare di posizioni organizzative. Resta, altresì, confermato l'importo della retribuzione di posizione attribuito al personale appartenente alle categorie B o C incaricato di posizioni organizzative per i comuni privi della categoria D (articolo 11, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999).

In mancanza di attribuzione di posizioni organizzative, al personale della categoria D, qualora già spettante, continua ad essere corrisposta l'indennità di cui all'articolo 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995.

Una novità del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 è rappresentata dall'articolo 10, laddove prevede la valorizzazione da parte degli enti del comparto di alte professionalità del personale appartenente esclusivamente alla categoria D attraverso il conferimento di incarichi a termine. In particolare, per quelle attività con contenuti di elevata professionalità e specializzazione e per le attività di staff, studio, ricerca, ispettive e vigilanza gli enti hanno la possibilità di attribuire la retribuzione di posizione per un importo che varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00.

Tale ultimo importo rappresenta, in ogni caso, il limite massimo complessivo di retribuzione di posizione attribuibile a soggetti titolari di più posizioni organizzative per effetto di incarichi conferiti dalle unioni di comuni o per servizi prestati in convenzione (articoli 13 e 14 del CCNL in esame).

- *Indennità specifica* prevista dall'articolo 4, comma 3, del CCNL 16 luglio 1996 e confermata dall'articolo 32, comma 9, del contratto in oggetto.
- *Indennità di vigilanza* prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del CCNL del 6 luglio 1995 come integrata dall'articolo 16 del contratto in oggetto.
- *Indennità per il personale educativo e docente scolastico* di cui all'articolo 37, comma 1 lettere c) e d) del CCNL del 6 luglio 1995, come integrata dall'articolo 6 del CCNL del 5 ottobre 2001.
- *Indennità per il personale docente dei centri di formazione professionale* di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e) del CCNL del 6 luglio 1995.

Gli emolumenti non indicati nell'elenco sopra riportato concorrono, ai fini del trattamento pensionistico, alla determinazione della **quota B di pensione** (articolo 13, lettera b) del D.lgs n. 503/1992), quali ad esempio:

- *Retribuzione di risultato* di cui all'articolo 10, comma 2, del CCNL 31 marzo 1999 e articolo 10, comma 4, articolo 13, comma 6 e articolo 14, comma 5, del contratto in oggetto.

- *Indennità per specifiche responsabilità* prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1° aprile 1999 come integrata dall'articolo 36, comma 1, del contratto in oggetto.
- *Indennità* di cui all'articolo 36, comma 2, del contratto in oggetto.
- *Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, bilinguismo, trasferta e trasferimento.*

Va in ogni caso tenuto presente che, nei confronti del personale trasferito dalle amministrazioni statali e che abbia conservato, per effetto di un eventuale diritto di opzione, il precedente regime pensionistico, la valutazione degli emolumenti ai fini pensionistici, ivi compresa l'indennità di comparto di cui al paragrafo 4 della presente Circolare, continuerà ad essere effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 1092/1973 come modificato dall'articolo 15 della legge n. 177/1976.

6. Benefici economici per gli invalidi di servizio

L'articolo 50 del CCNL del 14.9.2000 ha previsto in favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%, del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.

Tale disposizione ha, di fatto, contrattualizzato il particolare beneficio già riconosciuto dagli articoli 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 per mutilati ed invalidi di guerra ed esteso dalla legge n. 539/1950 agli invalidi e mutilati per servizio.

Con Informativa Inpdap n. 53 del 5.11.2003 si è, in proposito, precisato che:

- trattandosi di un beneficio regolato contrattualmente la sua disciplina ha effetto dal giorno successivo alla sottoscrizione del CCNL (15.9.2000);
- il riconoscimento dell'infermità deve avvenire in costanza di rapporto di lavoro e conseguentemente la domanda per l'attribuzione del beneficio deve essere inoltrata all'ente datore di lavoro prima della cessazione dal servizio;
- il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

L'articolo 42 del CCNL in oggetto ha ora integrato il citato articolo 50 prevedendo che i benefici economici in parola trovano applicazione

anche nei confronti del personale che abbia conseguito il riconoscimento formale dell'infermità dipendente da causa di servizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In questo caso la relativa domanda può essere presentata dall'interessato o, dagli aventi diritto, nei 60 giorni successivi dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell'infermità ed il trattamento economico da prendere a base per il calcolo è quello tabellare in godimento l'ultimo mese di servizio.

Trattandosi di un articolo che integra una precedente norma contrattuale anche tale nuova disposizione esplica i suoi effetti dal 15.9.2000.

Si ritiene opportuno precisare che, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2003 (ovvero per le cessazioni avvenute a partire da tale data), il trattamento economico sul quale l'ente datore di lavoro deve applicare le percentuali di incremento è quello tabellare indicato nelle allegate Tabelle B e C, in cui risulta conglobato l'importo dell'indennità integrativa speciale; a tal fine non andrà considerato l'importo dell'*assegno ad personam* non riassorbibile riconosciuto a titolo di differenziale retributivo al personale delle categorie B e D. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2002 (ovvero per le cessazioni avvenute entro tale data) le suddette percentuali di incremento continueranno ad essere applicate sul trattamento economico tabellare di cui alla prima colonna dell'allegata tabella B, con l'esclusione, pertanto, dell'indennità integrativa speciale (dichiarazione congiunta n. 16 del CCNL 14.9.2000).

Per quanto riguarda l'applicazione dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 a decorrere dall'1.1.2003 si deve tenere comunque conto, oltre che del nuovo trattamento economico tabellare indicato nelle allegate tabelle B e C, anche dell'*assegno ad personam* non riassorbibile, riconosciuto a titolo di differenziale retributivo al personale delle categorie B e D.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da conis pondere per 13 mensilità

<i>Categoria</i>	<i>dal 1.1.02</i>	<i>dal 1.1.03</i>
D5	50,82	56,46
D4	48,33	53,70
D3	46,05	51,16
D2	42,09	46,77
D1	39,80	44,40
C4	39,83	44,26
C3	38,41	42,68
C2	37,30	41,44
C1	36,50	40,61
B6	36,26	40,29
B5	35,52	39,47
B4	34,84	38,71
B3	34,30	38,20
B2	33,03	36,71
B1	32,60	36,30
A4	32,48	36,09
A3	31,82	35,36
A2	31,19	34,66
A1	30,90	34,40

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

<i>Categoria</i>	<i>Tabellare al 1.1.02</i>	<i>Tabellare al 1.1.03</i>	<i>Indennità integrativa speciale al 1.1.03 ⁽¹⁾</i>	<i>Nuovo tabellare al 1.1.03 ⁽²⁾</i>
D6	—	—	—	24.538,60
D5	16.010,58	16.688,10	6.456,03	23.144,14
D4	14.910,61	15.555,01	6.456,03	22.011,04
D3	13.901,46	14.515,38	6.456,03	20.971,42
D2	12.151,70	12.712,94	6.456,03	19.168,97
D1	11.142,95	11.675,75	6.456,03	18.131,79
C5	—	—	—	18.826,08
C4	11.228,53	11.759,65	6.381,22	18.140,87
C3	10.600,00	11.112,16	6.381,22	17.493,38
C2	10.108,96	10.606,24	6.381,22	16.987,46
C1	9.655,21	10.142,53	6.381,22	16.523,75
B7	—	—	—	16.914,04
B6	9.745,80	10.229,28	6.283,54	16.512,82
B5	9.420,85	9.894,49	6.283,54	16.178,03
B4	9.117,80	9.582,32	6.283,54	15.865,85
B3	8.857,22	9.315,62	6.283,54	15.599,16
B2	8.321,39	8.761,91	6.283,54	15.045,45
B1	8.039,41	8.475,01	6.283,54	14.758,55
A5	—	—	—	15.103,77
A4	8.115,96	8.549,04	6.244,15	14.793,18
A3	7.825,02	8.249,34	6.244,15	14.493,48
A2	7.545,28	7.961,20	6.244,15	14.205,35
A1	7.329,02	7.741,82	6.244,15	13.985,97

⁽¹⁾ Per la categoria B e D l'Indennità Integrativa Speciale è pari a quella in godimento alla posizione iniziale.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

Tabella C

Nuova retribuzione tabellare dal 1.1.03 ⁽¹⁾

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria

D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
	18.131,79	19.168,97	20.971,42 20.971,42	22.011,04	23.144,14	24.538,60	
C	C1	C2	C3	C4	C5		
	16.523,75	16.987,46	17.493,38	18.140,87	18.826,08		
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
	14.758,55	15.045,45	15.599,16 15.599,16	15.865,85	16.178,03	16.512,82	16.914,04
A	A1	A2	A3	A4	A5		
	13.985,97	14.205,35	14.493,48	14.793,18	15.103,77		


⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

Differenziali di retribuzione tabellare dal 1.1.03

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria

D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
		1.037,19	1.802,44	1.039,62	1.133,10	1.394,46	
C	C1	C2	C3	C4	C5		
		463,71	505,92	647,48	685,21		
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
		286,90	553,71	266,70	312,18	334,79	401,22
A	A1	A2	A3	A4	A5		
		219,38	288,13	299,70	310,59		






Tabella D

Indennità di Comparto

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità

<i>Categoria</i>	<i>dal 1.1.02 (1)</i>	<i>Quota derivante dalle risorse decentrate stabili</i>		<i>Indennità complessiva dal 31.12.03 (4)</i>
		<i>dal 1.1.03 (2)</i>	<i>dal 31.12.03 (3)</i>	
D	4,95	7,95	39,00	51,90
C	4,34	7,01	34,45	45,80
B	3,73	6,00	29,58	39,31
A	3,09	4,93	24,38	32,40